


PEC



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO



CORTE DEI CONTI



0001310-07/02/2019-SC_CAL-T81-P

AI SINDACO
del Comune di
MONTEPAONE

Oggetto: Invio deliberazione n. 10/2019

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario, relatore

Nella Camera di Consiglio del giorno 6 febbraio 2019

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;



VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015);


VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 44/2016 di questa Sezione, con cui veniva deliberato di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva della predetta deliberazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di MONTEPAONE n. 38 del 30/07/2016, avente ad oggetto: "Deliberazione Corte dei conti sezione controllo n. 44/2016 - Deduzioni. Presa d'atti";

ESAMINATO altresì il questionario relativo al rendiconto 2015 e le scritture contabili relative al medesimo rendiconto;



VISTE le note istruttorie, prot. n. 2778 e n. 2779 del 24 febbraio 2017, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Organo di revisione e all'Ente, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione già acquisita;

VISTE le controdeduzioni trasmesse, con nota congiunta dell'Amministrazione e del Revisore, del 07 aprile 2017 prot. n. 3131, acquisite al prot. della Sezione al n. 3653 del 13 aprile 2017;

VISTA la deliberazione n. 76/2017, con cui la Sezione accertava la presenza di numerose irregolarità contabili e invitava il Comune a procedere al blocco dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, nonché delle spese non obbligatorie;

VISTE le note del Comune n. 7472 del 21/08/2017, n. 8534 del 26/09/2017, n. 5383 del 17/10/2017, n. 139/E del 25/10/2017;

VISTA la nota del 24 novembre 2017, con cui il Revisore dei conti ha trasmesso la "Relazione sul blocco dei pagamenti per come indicato nella deliberazione n. 76/2017";

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 63 del 30/11/2017 con cui il Consiglio comunale di Montepaone prendeva atto della relazione del revisore sullo stato di attuazione della deliberazione citata n. 76/2017;

VISTA la deliberazione n. 124/2017 di questa Sezione, con cui venivano impartite ulteriori misure ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. e confermato il blocco dei programmi di spesa di cui alla deliberazione n. 76/2017, sino all'approvazione del rendiconto 2017 e con facoltà di riattivare i programmi di spesa con le risorse via via riscosse;

VISTA la nota del Comune di Montepaone prot. n. 1447 del 06/03/2018 (assunta al protocollo della Sezione al n. 2574 del 15/03/2017), con la quale venivano trasmesse le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2, 3, 4 e 5 del 27/02/2018, qui di seguito indicate: 1) delibera C.C. 2/2018 (avente ad oggetto la presa d'atto della deliberazione della Sezione n. 124/2017); 2) delibera C.C. 3/2018 (avente ad oggetto l'adozione di misure correttive); 3) delibera C.C. 4/2018 (avente ad oggetto il recupero del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.M. 2 aprile 2015); 4) delibera C.C. 5/2018 (avente ad oggetto il recupero del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL);



VISTA altresì la nota dell'Organo di Revisione del 26/02/2018 (assunta al protocollo della Sezione n. 2543 del 14/03/2018), attestante l'ottemperanza del Comune di Montepaone al dettato della deliberazione n. 124/2017;

VISTA la nota n. 4928 del 03/07/2018, sottoscritta dal Sindaco, avente ad oggetto: "deliberazione n. 124/2017, trasmessa con prot. 0006277 del 28 dicembre 2017 - Comune di Montepaone (CZ) - integrazione e chiarimenti";

VISTA la deliberazione n. 164 del 2018, con la quale la Sezione accertava l'inadempimento delle misure consequenziali di cui alla deliberazione n. 124 del 2017 e, alla luce della grave situazione di squilibrio finanziario mostrata dal Comune, avviava la procedura di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011;

VISTA la nota del 18.1.2019, acquisita al prot. Corte dei conti n. 291 del 21.1.2019, con la quale il Comune comunicava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza n. 31/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario Stefania Anna Dorigo,

FATTO

Nell'ambito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della L. n. 266 del 2005 sui rendiconti 2012/2013, 2014 e 2015 il Comune di Montepaone (CZ) è stato destinatario di deliberazioni con le quali la Sezione di controllo per la Regione Calabria ha accertato la presenza di diffuse criticità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L..

In particolare, con pronuncia n. 76/2017 - focalizzata sull'analisi dell'operazione di riaccertamento dei residui all'1.1.2015, dei rendiconti del 2014 e 2015 nonché di alcune risultanze del 2016 - l'Ente veniva invitato a rimuovere gravi criticità che inficiavano l'attendibilità e veridicità delle scritture di bilancio, intervenendo, fra l'altro, sulla corretta quantificazione: 1) del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di previsione 2015 e di entrata del 2016; 2) del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e seguenti; 3) del Fondo Svalutazione Crediti (FSC) dell'esercizio 2015.



Oltre a ciò, veniva richiesto di adottare misure correttive al fine di iscrivere in bilancio, nei pertinenti capitoli di spesa (titolo I e II anziché III), i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2014 con le anticipazioni di liquidità ricevute; di verificare il rispetto del patto di stabilità interno 2014; di individuare risorse certe da destinate al finanziamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale e rimasti da pagare; di assicurare un monitoraggio costante della vertenzialità in essere e delle passività potenziali, al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio già a conoscenza dell'Ente, sì da non inficiare gli equilibri di bilancio; di garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000; di efficientare la riscossione delle entrate proprie, e comunque una più corretta gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria; di rispettare la tempistica dei pagamenti ed adempiere al debito verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti.


La Sezione rilevava pure la necessità di regolarizzare contabilmente alcuni incassi/pagamenti e movimenti finanziari inclusi nelle poste "servizi conto terzi".

La Sezione dichiarava altresì, ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, T.U.E.L., l'immediata operatività della "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori.

Con la successiva deliberazione n. 124 del 2017 la Sezione procedeva a valutare l'idoneità delle misure correttive adottate dal Comune, ritenendo le stesse non sufficienti al superamento delle criticità accertate.

Infatti, la predetta deliberazione accertava il permanere di una grave situazione di irregolarità finanziaria e di squilibrio contabile e ribadiva la necessità che L'Ente adottasse efficaci misure correttive, reiterando le prescrizioni già impartite con la precedente deliberazione n. 76/2017.

Con deliberazioni di C.C. n. 3, 4 e 5, tutte del 27 febbraio 2018, il Consiglio Comunale di Montepaone adottava i correttivi reputati necessari.



Con deliberazione n. 164 del 2018 la Sezione esaminava tali misure; a conclusione di tale esame rilevava che le iniziative adottate, nel loro complesso, si rivelavano insufficienti al superamento delle numerose criticità rilevate.

Con la medesima pronuncia, inoltre, la Sezione accertava una situazione di grave squilibrio strutturale, tale da far ritenere la sussistenza della sostanziale situazione di cui all'art. 244 T.U.E.L. Infatti, le tensioni di liquidità manifestate dalla casse dell'Ente nel periodo 2015-2018 apparivano ormai croniche ed irreversibili; inoltre, emergeva un forte disavanzo pregresso, non correttamente segnalato in bilancio e non recuperabile con gli strumenti ordinari, tenuto conto della esiguità dei flussi di riscossione delle entrate del Comune.

La Sezione procedeva quindi all'avvio del procedimento di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011, invitando l'Ente, entro 30 giorni, ad adottare con deliberazione del Consiglio Comunale le misure correttive necessarie al ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria, provvedendo tra l'altro a:

- il ripristino dei fondi vincolati e la restituzione delle anticipazioni di tesoreria non rimborsate;
- il reperimento di risorse aggiuntive per contenere, in attesa di un effettivo efficientamento delle riscossioni, la crisi di liquidità;
- la corretta stima e il conseguente ripiano nei termini di legge, con risorse certe e attendibili, dei disavanzi di gestione rimasti occulti.

Con pec del 19.1.2019 l'Ente comunicava che, in pari data, il Consiglio Comunale aveva deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243 bis T.U.E.L. (deliberazione C.C. n. 2/2019)



DIRITTO

L'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità

contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

Ciò premesso, nella fattispecie, il Comune di Montepaone ha riconosciuto la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale tale da non poter essere sanata con i correttivi offerti dagli ordinari strumenti di bilancio e, nella propria autonomia valutativa, ha stabilito (delibera C.C. n. 2/2019) di fare ricorso alla procedura di ripiano straordinaria di cui all'art. 243 bis T.U.E.L..

La Sezione, nel prendere atto di ciò, ritiene di non dare ulteriore impulso al procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011.

In attesa di vagliare i contenuti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 quater T.U.E.L., si invita fin da ora l'Ente a procedere ad una pianificazione idonea a procurare un effettivo risanamento, tenuto conto di tutte le criticità segnalate dalla Corte dei conti.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, T.U.E.L., la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, "la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano... effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs.



149/2011" (cfr. deliberazione n. 22/2013/QMIG e, in termini analoghi, n. 1/2016/QMIG).

P.Q.M.

La Sezione della Corte dei conti per la Regione Calabria,

PRENDE ATTO

Della decisione del Comune di Montepaone (CZ), adottata con deliberazione C.C. n. 2/2019, di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis T.U.E.L. allo scopo di sanare le criticità accertate con le deliberazioni n. 124 del 2017 e n. 164 del 2018 e, per l'effetto,

DELIBERA

Di non dare ulteriore impulso al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011, avviato con deliberazione n. 164 del 2018.

La presente deliberazione verrà trasmessa via PEC a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente del Consiglio comunale di Montepaone (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Montepaone (CZ);
- alla Prefettura di Catanzaro e alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune di Montepaone provvederà altresì, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33 del 2013, a pubblicare nel proprio sito internet la presente deliberazione; di tale adempimento dovrà essere data notizia alla Sezione.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3700

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS 309

LECTURE 1

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4

LECTURE 5

LECTURE 6

LECTURE 7

LECTURE 8

LECTURE 9

LECTURE 10

LECTURE 11

LECTURE 12

LECTURE 13

LECTURE 14

LECTURE 15

LECTURE 16

LECTURE 17

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio 6 febbraio 2019

Il Magistrato relatore

Stefania Anna DORIGO

Stefania Anna Dorigo

Il Presidente

Vincenzo LO PRESTI

Vincenzo Lo Presti



Depositata in segreteria il 06 FEB 2019

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 9 (nove) fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 07 FEB 2019

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo

Elena Russo

